

1. *Proprietà collettiva tra storia, pensiero e agire giuridico*

Carlo Cattaneo, il grande intellettuale milanese e uomo politico presente nel dibattito risorgimentale con il suo programma democratico repubblicano e federale, nel descrivere nel 1851 la natura di determinati assetti collettivi dell'Alta valle del Ticino, scrisse: «...non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli fino a noi.»>> Queste acute osservazioni furono da Paolo Grossi poste in calce al suo libro, pubblicato nel 1977, dal titolo *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative alla coscienza giuridica postunitari*¹, che egli stesso non ha esitato, quaranta anni dopo, a qualificare come «<icastico nel promettere pagine ereticali o, comunque, fuori dei consueti abusatissimi binari»². Un'opera che rivestì nei decenni successivi una basilare importanza non solo nel contesto della dottrina giuridica, ma anche nell'ambito della riflessione più ampiamente interdisciplinare: economica, storica, sociologica, filosofica, antropologica. In particolare, l'appassionato di studi storici, come il costituzionalista aperto ad una prospettiva storica economica e sociologica della questione, ne rinviene i cardini del dibattito teorico che si sviluppò in Europa nella metà dell'Ottocento sul tema 'delle proprietà' e sulla forma primitiva, individuale o collettiva, di appropriazione della terra. Dibattito che in Italia investì il Parlamento tra gli anni ottanta e novanta dello stesso secolo e che divenne l'occasione per aprire un varco nella prevalente omogenea visione giuridica, di ascendenza romana e più tardi illuminista, dell'intangibilità della proprietà privata, la cui difesa era considerata valore fondamentale e fondante la civiltà moderna proiettata verso un progresso inarrestabile.

Era stata *'l'Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola (1877-1885)*, diretta da Stefano Jacini, a fotografare una realtà fattuale degli assetti agro-silvo-pastorali³ della penisola italiana diversa da quella supposta dal modello economico prevalente che, proprio per questo motivo, non trovava riconoscimento nella vigente legislazione. Non si trattava di gravami, di servitù, di antropologiche sopravvivenze di antiche concessioni feudali, ma di diffuse e polivalenti forme alternative di uso e gestione della terra, si trattava cioè di proprietà collettiva, non privata, non pubblica. Erano diritti d'uso delle comunità esercitati sulle terre del demanio civico, sulle proprietà ecclesiastiche o sui terreni dei privati (diritti di pascolo, di semina, di raccogliere legna, di spigolare...), ma anche 'comunanze' o 'università' agrarie in Italia centrale, 'vicinie' in Friuli Venezia Giulia, 'partecipanze' in Emilia Romagna, 'regole' nell'arco Alpino, 'magnifiche comunità' in Veneto, 'demani civici universali' nell'Italia meridionale. Molte di queste realtà nel corso del tempo erano state demolite dalla progressiva azione diretta dei proprietari, che imponevano il beneficio esclusivo tramite la recinzione dei campi aperti e dei terreni comuni, seguendo il secolare esempio inglese delle *enclosures*. Altrettanto aveva sottratto l'attività legislativa dei governi del periodo preunitario e postunitario, volti a perseguire quella politica affrancatrice e quotizzatrice intrapresa sin dalla fine del Settecento in Francia⁴ e dall'inizio dell'Ottocento in

¹ P. GROSSI, *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977. Paolo Grossi è Presidente emerito della Corte Costituzionale e Accademico dei Lincei.

² P. GROSSI, *'Un altro modo di possedere' quaranta anni dopo (Un ritorno dell'autore)*, in F. MARINELLI e F. POLITI (a cura di), *Atti del XIII Convegno annuale del Centro Studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista "Guido Cervati"*, Pisa, 2017, p. 114.

³ La realtà complessa della struttura agraria italiana era stata rilevata pochi anni prima anche dal lavoro di raccolta dati del Ministero di Agricoltura, diffusi dalla *Relazione intorno alle condizioni dell'agricoltura in Italia*, vol. III, Roma, 1877.

⁴ M. BLOCH, in *I caratteri originali della storia rurale francese*, Torino, 1973, sostiene: «<Pressoché tutti i regimi politici succedutisi in Francia dal 1789 [...] per quanto favorevoli alla proprietà individuale, indietreggiarono di fronte all'inevitabile malcontento delle masse contadine»>> (p. 275). In particolare il *vaine pâture* sopravvisse per tutto l'Ottocento in molte regioni e «<fa tuttora parte delle nostre Leggi»>> (p. 276). Sostiene ancora che, accanto ai contadini poveri e ai piccolissimi proprietari in Provenza, «<la vera opposizione alla limitazione dell'antica consuetudine provenne da un gruppo sociale ben più potente, quello dei grandi allevatori dei montoni, i *mourriguiers*»>>(p. 237). Una situazione simile è individuata nel Lazio da M. CAFFIERO, *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione*, Roma, 1983. In alcuni comuni, afferma l'autrice, i beni collettivi furono controllati da un ristretto gruppo di

Italia meridionale, nella convinzione ottimistica dello stretto legame tra progresso e liberazione assoluta della proprietà da ogni vincolo. All'emanazione delle leggi non corrispose però una sua generale attuazione e le tradizionali usanze comunitarie continuarono ad essere una realtà diffusa e operante, tale da richiedere, come sostiene Paolo Grossi, la <<disponibilità a vedere meglio e più a fondo nell'intrigo delle radici storiche e degli assetti giuridici>>⁵.

Fu, in particolare, in occasione della discussione sul disegno di legge di abolizione delle servitù di pascolo nelle ex province pontificie, presentato dall'allora Ministro di agricoltura, industria e commercio Bernardino Grimaldi nel 1884, che emerse in ambito parlamentare il disagio nei confronti della visione individualista che considerava la proprietà collettiva come espressione di gravami antieconomici sui beni rustici o soprusi limitanti il pieno possesso e la libera circolazione dell'unica forma di proprietà regolata dal Codice civile; visione di cui era portavoce per la classe dirigente italiana lo stesso Ministro Grimaldi⁶. L'opposizione della Commissione, di cui fu relatore il deputato Giovanni Zucconi, non riuscì dopo quattro anni di dibattiti e contro proposte a far approvare una Legge che desse pari dignità alla proprietà collettiva accanto alla individuale e ne riconoscesse il valore sociale. Ottenne però un indiscusso successo, almeno sul piano formale (non sempre fattuale), con l'art. 9 della Legge del 1888, che introduceva, in situazioni del tutto particolari, la 'capacità' di affrancazione del fondo da parte degli utenti nei confronti dei diritti vantati dal proprietario. La comunità degli utenti, per la prima volta era messa in grado di inserirsi come terzo soggetto, accanto al proprietario e all'ente Comune, nei procedimenti di liquidazione e assegnazione di quote. Lo spirito generale della Legge non era in realtà dissimile dai precedenti atti legislativi⁷ nell'intento soppressivo dei diritti d'uso, tuttavia la discussione che suscitò dimostra il grado di diffusione delle riflessioni e delle ricerche storico-economiche e giuridiche condotte nella seconda metà dell'Ottocento⁸ sulle forme di proprietà. Ciò favorì nel 1894, grazie all'operato del deputato Tommaso Tittoni (sul solco tracciato da Maine, De Laveleye, Valenti), il riconoscimento come persone giuridiche⁹ delle associazioni, comunanze, partecipanze, università agrarie già esistenti o costituite sulla base dell'assegnazione agli utenti dei beni come previsto dagli articoli 3 e 9 della Legge del 1888¹⁰ per le province ex pontificie.

Un vero cambiamento di prospettiva, poiché <<per la prima volta una legge si proponeva lo scopo di riconoscere e ordinare la realtà storica e sociale dei domini collettivi>>¹¹. E per la prima

utenti: ricchi possessori di terre e di bestiame, che si rendevano così autori di una ulteriore sottrazione dei diritti delle comunità, pur nel loro mantenimento formale (p. 27 e ss.).

⁵ P. GROSSI, *'Un altro modo di possedere'*, cit., p. 195.

⁶ Il motivo che aveva spinto il Ministro Grimaldi a presentare il progetto di legge risiede nel carattere facoltativo di affrancazione dagli usi civici sancito dall'art. 1 della Notificazione pontificia del 1849, ancora vigente per le province ex-pontificie. La nuova legge avrebbe introdotto l'obbligatorietà.

⁷ Cfr. L. 23 aprile 1865, n. 2282 (per l'abolizione degli ademprivi sardi); L. 15 agosto 1867, n. 3910 (per l'abolizione degli usi civici nell'ex principato di Piombino); L. 2 aprile 1882, n. 698 (per l'abolizione dei diritti di pascolo e di erbatico nelle province di Belluno, Udine, Vicenza).

⁸ In particolare gli studi del giurista scozzese Henry Sumner Maine e dell'economista belga Émile Louis Victor De Laveleye, l'operato e le teorie in Italia di Agostino Bertani (vicepresidente della Giunta per l'Inchiesta agraria presieduta da Stefano Francesco Jacini) e soprattutto di Ghino Valenti (relatore per le Marche nell'ambito dei lavori per l'Inchiesta Jacini), a cui aggiungere il giurista Giacomo Venezian. Questo e altro in P. GROSSI, *'Un altro modo di possedere'*, cit.

⁹ Legge 4 agosto 1894, n. 397, *Ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell'ex Stato Pontificio*.

¹⁰ Legge 24 giugno 1888, n. 5489. Art. 3 — <<Quando le servitù di cui all'articolo 1 si esercitano dalla generalità degli abitanti di un comune o di una parte di esso o da una università od associazione di cittadini col godimento in natura, la indennità da darsi dal proprietario per la liberazione dalle servitù consisterà nella cessione di una parte di ciascun fondo affrancato, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto che rimane abolito.>>

Art. 9 - <<Quando la giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per una popolazione che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedere in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla giunta stessa insufficiente alla popolazione per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la giunta d'arbitri ammetterà gli utenti alla affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario>>. La Legge 24 giugno 1888 e la successiva modifica L. 2 luglio 1891, n. 381 furono riunite nel R.D. agosto 1891, n. 510.

¹¹ S. ROSATI, *La categoria dei domini collettivi nella cultura giuridica italiana*, www.historiaetius.eu - 15/2019 - paper 15, p. 14.

volta una legge usava l'espressione "dominii collettivi", per sottolineare la pluralità delle forme collettive di proprietà rurali, e non quella generica e circoscritta di "usi civici".

L'applicazione delle due Leggi suscitò aspri conflitti ed ebbe un esito deludente sul fronte dell'ampliamento della proprietà collettiva, per motivazioni che Giovanni Curis¹² individua nell'insufficiente cultura della cooperazione delle popolazioni (che in alcuni casi portò alla divisione tra gli utenti in proprietà privata di quei terreni che in seguito all'affrancazione avrebbero dovuto costituire la quota di proprietà collettiva), così come l'atteggiamento ostile dell'ente Comune nei confronti dell'autonomia delle associazioni agrarie e la scarsa propensione delle magistrature preposte (Giunte degli arbitri) a concedere compensi in natura o l'applicazione dell'art. 9 (affrancazione a vantaggio della comunità degli abitanti).

Le leggi abolitive delle "servitù civiche" nelle ex province pontificie vennero così sospese con la legge 8 marzo 1908, n. 76 ed anche le università agrarie furono considerate un "vano tentativo di collettivismo agrario" e "un duplicato del Comune"¹³.

Sin dal novembre del 1905 aveva cominciato a riunirsi, su proposta del Ministro per l'agricoltura Luigi Rava, la Commissione incaricata di studiare gli effetti delle leggi del 1888 e del 1894 e di presentare proposte di modifica allo scopo dichiarato <<di garantire maggiormente i diritti delle popolazioni lavoratrici agricole, e di assicurare il regolare funzionamento degli enti collettivi>>¹⁴. La Commissione¹⁵ predispose un progetto di legge che non si tradurrà mai in Legge, ma fu la dimostrazione di come le personalità di rilievo che la costituivano avessero ampiamente superato il vecchio concetto di proprietà, caro al Ministro Grimaldi, e accolto pienamente il valore dell'origine primitiva delle diverse forme di comproprietà¹⁶. Trattarono in un unico progetto di legge gli usi civici (ora così chiamati in sostituzione della precedente formula di servitù di pascolo, legnatico ...) e i domini collettivi, distinguendoli, pur rilevandone l'elemento comune nell'esercizio collettivo da parte di una frazione o di tutta la comunità. Esercizio collettivo irrinunciabile, ma non a danno del proprietario, nella logica del giusto compenso ad ognuno. Venivano esclusi l'obbligatorietà della liquidazione degli usi civici e la gestione da parte dei Comuni dei beni ricevuti in seguito alle affrancazioni avvenute sulla base delle precedenti disposizioni di legge. La loro gestione spettava con vincolo alle associazioni agrarie, le quali sarebbero state dotate di personalità giuridica, come già prevedeva la Legge del 1894. Alla richiesta, poi, del Ministro sull'opportunità di estendere il progetto di legge a tutto il territorio italiano, i membri della Commissione dichiararono la loro contrarietà, giustificata dalla varietà e pluralità di forme degli assetti collettivi nelle diverse regioni. Le "servitù" di pascere delle province ex pontificie erano ben diverse dalle partecipanze agrarie emiliane, ed entrambe erano altro dalle *universitas civium* dei territori meridionali, le associazioni, comunanze e università agrarie dell'Italia centrale fino all'Abruzzo erano ancora dissimili dalle forme collettive del Nord.

¹² Cfr. a tale proposito S. ROSATI, *La categoria dei domini collettivi*, cit., il quale prende in considerazione l'opera di G. CURIS, *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle province ex-pontificie*, Roma 1908. Tra i molti, un altro testo importante di G. CURIS, *Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia con riferimento ai demani comunali nel Mezzogiorno*, Napoli, 1917.

¹³ Così nella relazione ministeriale per la conversione in legge dei decreti nn. 751 e 1484 del 1924, ricordata da ATHENA LORIZIO nel suo intervento *Domini collettivi fra Sud, Centro e Nord. Prospettive e nostalgie*, al Convegno di Napoli del 2018 su *Assetti fondiari alternativi – Un altro modo di possedere*.

¹⁴ Anche per quanto riguarda i lavori della *Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi* il testo di riferimento è S. ROSATI, *La categoria dei domini collettivi*, cit.

¹⁵ Fu presieduta inizialmente dall'onorevole Tommaso Tittoni, sostituito nel 1906 dal senatore Oronzo Quarta.

¹⁶ Per appropriazione appunto primitiva o per successiva concessione feudale. Sia la società romana, sia soprattutto quella germanica conoscevano forme di gestione comunitaria della terra.

Nonostante questi suggerimenti però, la successiva Legge del 1927, frutto di un quadro politico decisamente mutato¹⁷, manifestava sin dal titolo, "Sul riordino degli usi civici nel Regno", di aver intrapreso un *iter* diverso: un'unica legge estesa a tutto il territorio nazionale che inglobava nell'espressione "uso civico" situazioni differenziate di proprietà collettive con criteri pluriformi di appartenenza.

La prima legge nazionale sulle forme collettive di appropriazione si conformava in realtà al processo di disgregazione del feudo, introdotto nell'ex Regno di Napoli dalle *Leggi eversive sulla feudalità* di Giuseppe Napoleone e Gioacchino Murat nel cosiddetto *decennio francese*. Lo stesso Leopoldo Franchetti, protagonista del dibattito parlamentare suscitato dalle proposte di legge Grimaldi (ma anche Giustino Fortunato e Pasquale Villari), aveva denunciato la legale spoliazione dei diritti delle comunità ad opera dei Comuni nel Meridione. Una parte del feudo liberato dagli usi civici, considerati "residui" dell'antico regime, doveva essere assegnata al Comune e ripartita tra i contadini più poveri, con l'obbligo da parte di questi di corrispondere un canone. La proprietà del feudatario sarebbe stata così liberata dai gravami che ne limitavano il pieno possesso e i contadini sarebbero diventati piccoli proprietari, ma le quotizzazioni dei demani comunali divennero fonte di soprusi e usurpazioni da parte dei notabili locali (amministratori dei Comuni), i quali si riservarono le terre migliori. Ai contadini, gravati dal canone enfiteutico, vennero assegnate quelle meno appetibili, che per lo più richiedevano interventi troppo costosi per il dissodamento e la messa a coltura. La finalità sociale di elevare le condizioni di povertà dei lavoratori della terra, facendoli diventare piccoli proprietari, era così destinata al fallimento. Infatti, nonostante la scelta della parcellizzazione proprietaria, vasti demani restarono di appartenenza comunale e le tensioni sociali si amplificarono, dando vita a conflitti e contenziosi che ancora si protraggono.¹⁸

La legge del 1927 imponeva lo stesso la quotizzazione, ripartendo tra gli abitanti le porzioni dei terreni affrancati *utilizzabili per la coltura agraria* e assegnati ai Comuni, nonché quelli che per effetto delle precedenti liquidazioni, erano gestiti dagli stessi Comuni o dalle associazioni agrarie. I terreni, invece, *utilizzabili come bosco o come pascolo permanente* si configuravano come demani civici aperti agli usi dei cittadini e assoggettati ai vincoli della legge forestale¹⁹, pertanto tutelati, protetti a livello ambientale e dichiarati inalienabili, salvo diversa autorizzazione da parte del *Ministero dell'economia nazionale*. Le associazioni agrarie delle comunità, restavano in vita, ma erano soggette a controlli e a scioglimento qualora *il patrimonio [fosse] insufficiente ai bisogni degli utenti, o [vi fossero] motivi per ritenere inutile o dannosa la [loro] esistenza* (art.25).

Numerose associazioni o università, almeno nei territori ex pontifici, in conseguenza della quotizzazione dei terreni agricoli e dell'affrancazione dei canoni previste dalla Legge stessa, videro *ridotti i loro patrimoni atti a coltura, e quindi la maggior parte delle loro entrate [...]* Ciò portò a bilanci deficitari e quindi allo scioglimento degli enti e al trasferimento dei beni al Comune

¹⁷ Legge 16 giugno 1927, n. 1766, di conversione del R. D. 751 del 1924.

<<Il regime fascista [...] riterrà, con il decisionismo che gli era connaturale, di disciplinare una materia che prometteva di realizzare un'ampia distribuzione di terre ai contadini, proprio quei contadini che, tornati nei loro paesi dopo la prima guerra mondiale, avevano costituito con la loro delusione uno dei terreni di coltura di cui il fascismo si era servito per prendere il potere>>, così F. MARINELLI, *Usi civici e beni comuni*, Rass. Dir. Civ., 2, 2013, in sito APRODUC.

¹⁸ Oltre ai fondamentali studi di G. Fortunato, P. Villari, L. Franchetti, si veda a tale proposito G. CURIS, *Usi civici, proprietà collettive...*, cit., R. TRIFONE, *Usi civici*, Milano, 1963 e più recentemente S. LUPO, *La questione. Come liberare la storia del Mezzogiorno dagli stereotipi*, Roma, 2015, così come i numerosi contributi di G. Soccio.

¹⁹ Artt. 11, 12, 13 della L. 16 giugno 1927, n. 1766 e Capo II del titolo IV del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

territorialmente competente.²⁰ Sorte migliore ebbero le partecipanze emiliane (costituite da famiglie proprietarie di terre produttive) grazie al regolamento del 1928 che ne conservava la particolarità, così come fu mantenuta la specificità delle comunità familiari del Nord (in particolare le "Regole" del Veneto) in virtù delle successive leggi sulla montagna del 1952 e del 1971. Nelle regioni meridionali trovarono legittimazione le usurpazioni sui terreni in origine demaniali (art. 9) e si proseguì nel solco dell'eliminazione degli usi civici. Sono sopravvissuti, a beneficio delle comunità, quei beni agro-silvo-pastorali che sono stati gestiti dalle stesse secondo consuetudini e regole proprie.

La Legge del 1927 è ancora in vigore, seppur integrata dalle leggi regionali e dalle importanti disposizioni per le zone montane. Una cesura in questo *continuum*²¹ è però rappresentata dalla nuova Legge 20 novembre 2017 n.168, che, pur non adottando la formula fatta propria di recente dal linguaggio giuridico di *assetti fondiari collettivi*, riprende dopo decenni la "tittoniana" locuzione *domini collettivi* della Legge del 1894 (termine che contiene in sé il riconoscimento della proprietà collettiva come "un altro modo di possedere"), collegandosi in tal modo idealmente a quel ricco e aperto dibattito che era stato suscitato dalla discussione in Parlamento sugli usi civici nelle province ex-pontificie. La Legge del 2017 riconosce i domini collettivi <<come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie>>, soggetto alla Costituzione, li tutela, li valorizza e conferisce loro capacità di autonormazione e di <<gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come proprietà inter-generazionale>>(art.1).

2. Assetti fondiari collettivi e beni comuni

L'espressione *assetti fondiari collettivi* sembra esprimere in forma più appropriata fenomeni locali diversi di proprietà collettiva di tipo agrario e forestale rispetto all'onnicomprensiva formula "usi civici".

Questi ultimi si configurano come diritti reali d'uso, ossia diritti che una collettività esercita su beni altrui, su terre appartenenti a organizzazioni della comunità stessa o a un Comune come ente²², e non più (o almeno in modo ormai assai ridotto²³) su fondi privati. Si tratta dei diritti di pascolo, di legnatico, di semina, di ghiandatico, ecc., che implicano l'uso, il godimento, ma non la partecipazione alla gestione del bene. Anche se, a ben considerare, l'utilizzo etico ed equo delle risorse naturali è un modo cosciente di partecipazione alla gestione dei beni, se non in forma diretta, indirettamente, attraverso un uso consapevole del limite naturale sopportabile del bene di cui si gode. Un uso consapevole dei beni che riveste un valore non economicamente quantificabile, ma che coinvolge di riflesso anche questa sfera, oltre quella morale ed etica rilevabile nel sentimento identitario di chi opera su quel suolo e vive di quella natura.

Si è soliti parlare di "demani collettivi" e "demani civici" in riferimento a quei beni, amministrati dal Comune o dall'associazione separata (frazione), sui quali si esercitano i diritti della comunità,

²⁰ A. LORIZIO, *Domini collettivi fra Sud, Centro e Nord. Prospettive e nostalgie*, cit., p. 96. Athena Lorizio continua: <<E così le università agrarie, che erano circa trecento ad inizio '900, si sono ridotte a poco più di ottanta, e la maggior parte vivono in condizioni critiche per quanto riguarda la gestione dei patrimoni agricoli>>.

²¹ Rilevante la precedente Legge n. 431/1985, che ha sottoposto a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civico (la cosiddetta Legge Galasso).

²² La distinzione tra comunità intesa come *universitas civium* e comunità intesa come organo amministrativo appare chiaramente nei documenti del 1700, spia della divaricazione di interessi che si andava attuando tra ente pubblico e insieme della popolazione. Si veda M. CAFFIERO, *L'erba dei poveri*, cit., nota 12, p. 42.

²³ Una delle situazioni in cui persistono gli usi civici esercitati sulle terre di privati è quella delle aree montane, dove la forte frammentazione delle proprietà rende difficile una netta demarcazione tra fondi liberi e fondi soggetti al pascolo comune.

alla quale quei beni comunque appartengono. Diritti inalienabili e imprescrittibili e beni che non possono mutare il vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale. Beni che l'Ente comunale deve amministrare e contabilizzare separatamente dal bilancio delle altre proprietà demaniali. Diversamente si configura la "proprietà collettiva", poiché essa si connota non solo per l'uso del bene, ma anche per la sua gestione diretta e comune da parte di comproprietari, i quali partecipano alla conduzione produttiva come individui e in quanto componenti solidali di una specifica comunità originaria (aperta a tutti gli abitanti del Comune o frazione, oppure chiusa a comprendere una determinata categoria di utenti, quali ad esempio le regole venete o le partecipanze emiliane)²⁴.

Queste plurime forme di appartenenza collettiva hanno un denominatore comune, che le differenzia dalla proprietà privata e dalla proprietà pubblica²⁵: la comunità originaria inter-generazionale come soggetto agente, che sceglie di permanere nel territorio d'origine e che stabilisce con la terra un rapporto organico, di interdipendenza. La comunità si rapporta alla terra, ai boschi, ai pascoli, alle acque che circondano il luogo della vita comune per soddisfare bisogni soggettivi e trarre delle utilità (beni e servizi), mettendo in essere azioni che muovono però dalla tipicità e dalle capacità produttive dell'oggetto (territorio), al fine di garantire nel tempo la perpetuità degli stessi diritti d'uso, a cui è connessa la salvaguardia e la valorizzazione dell'insieme delle risorse del patrimonio collettivo, risorse ambientali, naturali e culturali. Il fattore primario della produzione (terra/risorse naturali) non può subire processi di degradazione e sfruttamento irrazionale, poiché la sua conservazione, anzi il suo miglioramento conservativo è funzionale alle necessità di sostentamento materiale e di benessere immateriale dell'individuo e della collettività presente e futura.

Pietro Nervi, nel chiarire il contenuto dei diritti d'uso riconosciuti ai componenti la comunità locale titolare del possesso, ricorre alla tipologia proposta da Elinor Ostrom²⁶:

<<la quale consente di distinguere a) *diritti a livello individuale* (i c.d. diritti operazionali) da cui discendono gli eventi (accesso o entrata in una zona e prelievo o uso di una particolare risorsa) e b) *diritti a livello collettivo* (i c.d. diritti di amministrazione), da cui discendono le decisioni (di gestione, vale a dire i diritti di ordinamento dell'ente, di tutela e di valorizzazione del patrimonio e diritti di inclusione nella collettività e conseguentemente di esercitare i diritti operazionali)²⁷.>>

Mi permetto di estrapolare dal discorso due parole chiave: accesso e gestione. Diritto di accesso al bene-risorsa e diritto di gestione del bene-risorsa, diritti esercitati dai soggetti di una comunità originaria secondo le norme che questa si dà sulla base del tradizionale sistema di valori condiviso, centrato sulla <<solidarietà sincronica con la generazione presente e diacronica con la generazione futura>>²⁸. A cui aggiungere eticità e pratiche di controllo che tutelino i diritti e valorizzino l'ecosistema.

Di "beni comuni" (al plurale) parlano ecologisti, storici, economisti, sollecitati dalle opere *The tragedy of the commons* (1968) di Garrett James Hardin e *Governing the Commons* (1990) di Elinor Ostrom, così come giuristi, in particolare in seguito alla discussione suscitata dai lavori della "Commissione Beni Pubblici" presieduta da Stefano Rodotà (2007-2008). Più in generale, la questione dei beni comuni si inserisce nell'ambito del dibattito sulle conseguenze distruttive

²⁴ Si veda per una disamina delle plurime forme di appartenenza fondiaria V. CERULLI IERELLI, *Apprendere "per laudo". Saggio sulla proprietà collettiva*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano 2016.

²⁵ Individuo e Stato o Ente pubblico sono rispettivamente gli attori della proprietà privata e della proprietà pubblica.

²⁶ Elinor Ostrom è stato assegnato il premio Nobel per l'economia nel 2009. Tra le sue opere per lo studio dei beni comuni, *Governing the Commons. The evolutions of Institutions for Collective Actions*, New York, 1990, trad. it., E. OSTROM, *Governare i beni collettivi*, Venezia, 2006.

²⁷ P. NERVI, *I domini collettivi nella condizione neo-moderna*, <<DIRITTO AGROALIMENTARE>>, Anno III Fasc. 3 – 2018, p. 627. Pietro Nervi è presidente del Centro studi e documentazione sui Demani civici e le Proprietà collettive di Trento.

²⁸ *Ibidem*.

dell'individualismo economico e sulle problematiche poste dalla crisi ambientale. L'idea di fondo è che l'uso collettivo dei beni possa generare benefici nella salvaguardia delle risorse naturali e favorire una più ampia fruizione dei diritti fondamentali, naturali e costituzionali.

La Commissione Rodotà, nella proposta di riforma che avrebbe dovuto portare ad una sistemazione organica dei beni comuni, dopo aver distinto i beni in comuni, pubblici e privati, offre una definizione dei primi: «Cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona». E aggiunge: «<<I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future>>». «Cose» materiali o «diritti condivisi» esercitati sugli stessi beni? Sempre secondo la Commissione Rodotà: «<<Ne fanno parte, essenzialmente, le risorse naturali, come i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; le altre zone paesaggistiche tutelate. Vi rientrano, altresì, i beni archeologici, culturali, ambientali>>».²⁹ In una accezione più ampia vengono considerati beni comuni i cosiddetti *new commons*, ossia i servizi pubblici statali, la scuola, la sanità, le vie di comunicazione, la sicurezza, *internet*.³⁰ È necessario tuttavia distinguere i beni comuni naturali, necessari per la vita (terra, acqua, aria), che non possono essere riprodotti dall'uomo, e i beni comuni che sono frutto della «creatività umana», cioè beni sociali, culturali, digitali³¹. I primi, a differenza dei secondi, sono soggetti a un degrado irreversibile, che sta compromettendo la vita stessa del pianeta Terra, primario bene di tutti.

La gestione collettiva di tali risorse naturali da parte di una specifica comunità che si autoregola in congruenza con le condizioni locali, che stabilisce modalità di partecipazione collettiva, forme di controllo, sanzioni e strumenti per la risoluzione degli eventuali conflitti, è considerata dalla Ostrom la forma che ha meglio garantito la risoluzione dei problemi e ha consentito di conservare nel tempo le risorse. I beni collettivi comuni (i servizi pubblici, le conoscenze, le infrastrutture, *internet*) alla stregua degli assetti fondiari collettivi (domini collettivi o beni comuni naturali) si collocano come esterni alla dicotomia proprietà pubblica e proprietà privata, ma a differenza di questi non sono attribuiti ad una comunità circoscritta, appartengono a tutti e a nessuno in modo esclusivo. Il loro utilizzo è aperto a una collettività ampia e inclusiva. Sostiene Fabrizio Marinelli: «<<...Stabilire chi amministri tali beni e chi risolva i conflitti appare maggiormente complesso, ed a volte potrebbe essere addirittura insolubile. Infatti, non è detto che, una volta affermato il carattere comune e diffuso di determinati beni, questi vengano gestiti pacificamente>>»³².

Un esempio può essere rappresentato da quella che viene definita la «guerra dell'acqua» a Gualdo Tadino, in Umbria: una lunga controversia giudiziaria che riguarda la gestione delle risorse idriche dell'Appennino e che vede contrapposti Regione e Comune da una parte e Comunità Agraria dell'Appennino Gualdese dall'altra. La Comunità Agraria, titolare del patrimonio collettivo della montagna gualdese di oltre 2.100 ettari, ha contestato la proroga regionale anticipata della concessione mineraria (con atto siglato nel 2015³³) di 208 ha e dello sfruttamento

²⁹ *Le linee generali della riforma*, in Commissione Rodotà - *per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici* (14 giugno 2007) – Relazione, sito www.giustizia.it.

³⁰ Si veda ad es. M. BARBERIS, *Tre narrazioni sui beni comuni*, in «<<Ragion pratica>>», art. 2 dicembre 2013, p. 381.

³¹ Come afferma con decisione, G. RICOVERI, *Elinor Ostrom e i beni comuni*, in www.ecologiapolitica.org, p. 5.

³² F. MARINELLI, *Usi civici e beni comuni*, *Rass. Dir. Civ.*, 2, 2013, in sito APRODUC, p. 416. A proposito di beni comuni e assetti fondiari collettivi, si veda anche M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012; M. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2011; C. A. GRAZIANI, *L'impronta*, in F. MARINELLI e F. POLITI (a cura di), *Atti del XIII Convegno*, cit. p.47 e ss.

³³ REGIONE UMBRIA - DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI SERVIZIO RISORSE IDRICHE E RISCHIO IDRAULICO, *Determinazione dirigenziale 18 dicembre 2015, n. 9873*, in *Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 1 del 7 gennaio 2016*.

delle sorgenti che incidono sulla proprietà collettiva stessa a un colosso privato delle acque minerali, per un periodo di 25 anni oltre la scadenza del contratto prevista per il 2022. Il contratto originario, che fu stipulato nel 1952 tra la comunanza allora denominata Consorzio di Amministrazione Appennino Gualdese e un proprietario diverso dall'attuale, al quale ne è subentrato ancora un altro prima dell'ultima gestione, è ancora in essere. In questo lungo periodo la Comunanza non è stata mai sciolta, poiché, essendo un ente dotato di personalità giuridica (acquisita in forza delle "Legge Tittoni" del 1894, in seguito alla liquidazione dei beni privati soggetti a uso civico a vantaggio della comunità, come previsto dall'art. 9 della Legge 1888), la sua estinzione non si poteva determinare per inattività, ma mediante una formale procedura di scioglimento³⁴. L'inattività avrebbe potuto giustificare la supplenza del Comune nella gestione dei terreni montani, come avvenne, ma non la sua sostituzione nella titolarità con la voltura al catasto nel 1976 e l'assunzione in amministrazione diretta. La Comunanza è rimasta in condizione di "quiescenza" per circa quaranta anni, anni di esodo dalla montagna e di diffidenza nei confronti della promiscuità collettiva, fino al suo riordino avvenuto nel 2014 per mandato del Commissario straordinario regionale, mediante l'elezione del Consiglio di amministrazione, previa predisposizione della lista degli utenti aventi diritto di voto. È allora che la Comunanza agraria ha posto con forza il proprio ruolo non secondario rispetto all'Ente pubblico, nelle duplici figure di Comune e Regione. Nel 2016 la Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese ha ottenuto, con sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici³⁵, il riconoscimento della <<titolarità collettiva del patrimonio della montagna gualdese e la sua gestione>>. Nel 2020, attraverso due sentenze (del Commissariato agli usi civici³⁶ e del TAR³⁷) ha ottenuto il riconoscimento della pertinenza esclusiva nella gestione delle acque superficiali e sotterranee localizzate nella proprietà collettiva, e l'annullamento dei precedenti atti amministrativi che avessero modificato la destinazione d'uso agro-silvo-pastorale dei fondi interessati, conformemente alle disposizioni della nuova Legge 168/2017³⁸. Di conseguenza si può considerare illegittima la concessione regionale unilaterale della proroga all'attingimento dell'azienda privata, che ha escluso il coinvolgimento attivo e l'assenso della Comunanza agraria, rappresentante della comunità dei naturali. Ciò, secondo l'amministrazione comunale, non ha permesso di dare seguito alla convenzione con l'azienda privata e al Piano industriale, che avrebbe consentito di rinnovare la Valle devastata nel 2013 dall'alluvione, di creare un'oasi fruibile anche turisticamente e di avvantaggiarsi di ulteriori posti di lavoro con la creazione di un nuovo stabilimento produttivo. L'importante riconoscimento alla comunità del diritto di amministrare, tutelare e valorizzare il proprio patrimonio naturale non ha compensato il timore degli abitanti di Gualdo Tadino della delocalizzazione della produzione e dell'eventuale perdita di posti lavoro.

Una strada possibile da intraprendere per una gestione "pacifica" dei beni collettivi dovrebbe indurre alla ricerca di forme di collaborazione e di responsabilità diversificate e condivise da parte

³⁴ Così si esprime il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici (magistrato speciale introdotto dalla Legge del 1927 con il compito di regolare i conflitti in materia di legislazione degli usi civici) nella sentenza n. 9/2016, pronunciata nel giudizio n. 5/2013.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ Commissariato per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana, sentenza n. 18/2020, pronunciata nel giudizio n. 47/2017.

³⁷ Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima), n. 00072/2020 REG. PROV. COLL.

³⁸ L'articolo 3 della legge 168/2017 così stabilisce: <<7. Sono beni collettivi : f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici>>. Nella sentenza del Commissario agli usi civici n.18/2020, cit., si legge: <<Si tratta di una nuova categoria di beni collettivi non prevista dalla legislazione previgente in materia che aveva riconosciuto alcuni usi civici su beni idrici (es. pesca, abbeverare gli animali) escludendo diritti sulle acque stesse>>. Ed ancora: << In altri termini il legislatore, con la legge 168/2017, ha configurato - ai sensi dell'articolo 43 Costituzione (richiamato espressamente nell'articolo primo della legge) - una proprietà originaria delle acque insieme a quelle dei terreni su cui insistono>>.

di tutti i soggetti coinvolti a vari livelli (dalla soluzione del problema più semplice al più complesso e generale), nel quadro però di una visione etico-morale comune e di una partecipazione il più possibile ampia e solidale alla gestione delle risorse. La ricaduta sulla collettività deve considerare sì gli aspetti occupazionali, ma altrettanto quelli qualitativi dell'ambiente fisico e sociale.

Gli assetti agrari collettivi (gli usi civici, le proprietà demaniali, i domini collettivi) non sono solo "reliquie" anacronistiche di un passato che non ritorna, isole in un mare di rapporti privati di proprietà, ma entità che si muovono in un contesto non statico, vivibile per i soggetti che vi operano e sostenibile per l'interazione economia/ambiente. La finalità di tutela, conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, loro assegnata dalla normativa e perseguita dall'assunzione di comportamenti individuali consuetudinari condivisi, insieme alla capacità di suscitare il coinvolgimento democratico nella scelte decisionali di gestione del patrimonio collettivo, favoriscono la coesione sociale e fanno di queste realtà se non un modello, un invito a ricercare nuove forme di costruzione di rapporti economici e cooperativi, meno asserviti alla logica del mercato e alla competizione individualistica.

Ma affinché questi non siano solo concetti generici, e i domini collettivi possano essere riconosciuti come concreti sistemi alternativi di gestione del patrimonio naturale, è necessario "entrare all'interno" delle esperienze odierne e comprenderne le norme scritte e non scritte, le azioni in termini di uso o accesso alle risorse, le forme di gestione e di controllo dell'ecosistema, le sanzioni per chi viola le regole, i meccanismi di risoluzione dei conflitti.

Le utilità che le famiglie e le imprese della comunità titolare ricavano dal patrimonio collettivo non si traducono solo in beni derivanti dalle attività produttive (connesse all'agricoltura, alla pastorizia, alla selvicoltura, all'industria estrattiva o a quella delle energie rinnovabili, alla pesca, alla caccia, alla raccolta dei funghi...), ma anche in servizi essenziali che la tipicità naturale, paesaggistica, culturale e artistica del territorio offre: dalla protezione idro-geologica, alla salvaguardia della salubrità dell'aria e delle acque, alla visione di un paesaggio non deturpato, all'esercizio di attività ricreative e sportive, all'acquisizione di informazioni storiche, scientifiche, culturali e artistiche. "Servizi naturali finiti" che soddisfano i bisogni sia degli aventi diritto, sia degli esterni alla comunità locale. Se il corretto uso di tali servizi teoricamente non è suscettibile di modificazioni ambientali, l'utilizzo delle risorse naturali potrebbe generare una riduzione quantitativa e qualitativa delle risorse, ma sarebbe contraria sia al vincolo morale del principio di comproprietà tra le generazioni, di cui parla Claude Henry, sia al vincolo normativo di non modificazione della destinazione agro-silvo-pastorale dei beni collettivi.³⁹

I dati rilevati dall'ISTAT nel 2010, con la collaborazione della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, hanno censito 2.233 proprietà collettive (su 1.615.590 totali) gestite da Comuni o Enti (Comunanze, Università, Regole, ecc.), con una superficie totale di 1.668.851,85 ettari (su un totale nazionale di 17.081.099, corrispondente al 9,77%)⁴⁰, di cui 610.165,25 destinata alla produzione agricola (su un totale nazionale di 12.856.047,80 e 4,7% del complessivo)⁴¹. Una realtà, quindi, sicuramente non irrilevante nel quadro dell'economia del paese.

Nella Provincia Autonoma di Trento l'estensione dei domini collettivi raggiunge il 42% della superficie dell'intero territorio provinciale, mentre in Abruzzo giunge al 49%. Diffusa è anche in Umbria, in particolare nella zona di Cascia, Preci e Norcia (ossia nella Valnerina) e in quella di Foligno. Secondo i dati resi noti dalla Regione, nel 2014 erano presenti in Umbria 173 enti, per

³⁹ Testo di riferimento P. Nervi, *'Un altro modo di possedere' fra conservazione al meglio e valorizzazione del demanio collettivo*, in F. MARINELLI e F. POLITI (a cura di), Atti del XIII Convegno, cit., p.99 e ss.

⁴⁰ ISTAT - 6^a Censimento Generale dell'Agricoltura 2010, Risultati definitivi, tavola 2.1.

⁴¹ ISTAT - 6^a Censimento Generale dell'Agricoltura 2010, Risultati definitivi, tavola 2.2.

una superficie sottoposta ad uso civico di oltre 80.000 Ha compresa quella di proprietà comunale (pari circa al 24,5% della superficie agricola utilizzata e al 15% della superficie agricola totale) ed oltre 16.000 nuclei familiari interessati⁴². Nell'elenco del 2020 gli Enti sono divenuti 200⁴³.

In Toscana⁴⁴ sono 60 i Comuni in cui è stata accertata la presenza di diritti civici e di demani collettivi su un totale di 175 censiti (i Comuni della Toscana sono 287)⁴⁵, con una estensione di circa 30.000 Ha, destinati ad attività agro-silvo-pastorali, prevalentemente esercitate nelle aree alto collinari della Garfagnana e montane dell'Amiata. <<I seminativi interessano per lo più la Maremma. Alcune aree come quelle ricadenti nelle Alpi Apuane sono interessate anche dall'attività estrattiva. I diritti civici più esercitati sono quelli di pascolo, di legnatico, di raccolta di frutti del sottobosco, in particolare funghi, e di pesca nelle acque interne come per esempio quelle del lago di Massaciuccoli>>⁴⁶. Alla data del 2019, le amministrazioni comunali toscane che gestiscono direttamente i beni civici sono 40, a cui si aggiungono 31 Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico (ASBUC), di cui 2 sovracomunali. Un comune può avere anche più ASBUC gestite da più frazioni (sono 9 le ASBUC comunali, 22 le ASBUC frazionali)⁴⁷, una, l'ASBUC di Barga in provincia di Lucca, ha un'estensione dello spazio di pertinenza anche in Emilia Romagna.

La Legge della Regione Toscana n. 27 del 2014, nel *Preambolo*, afferma che, pur essendosi affievolita l'originaria funzione degli usi civici di sostegno vitale al magro reddito delle famiglie, l'obiettivo principale della tutela dei beni civici resta quello di favorire la permanenza o il ritorno della popolazione nel territorio di residenza, a presidio della <<conservazione attiva dell'ambiente fino alla creazione di comportamenti cooperativi in campo sociale economico, ambientale>>.

Di particolare interesse è la ricostruzione di Ivo Biagianti e Marina Marengo⁴⁸ del secolare percorso compiuto dalla comunità di Falciano-Catenaia per conservare l'uso civico sui beni dell'Alpe di Catenaia, conferitole nella seconda metà del Seicento dai Capitani della Parte di Firenze in locazione perpetua, poi estinta (in questo caso l'appropriazione deriva da una concessione dall'alto, anche se non si esclude un esercizio degli usi civici in tempi più antichi). Il contenzioso, che si sviluppò a fasi alterne in contrapposizione alle pretese di fare cassa del comune di Subbiano (al quale il comune di Catenaia era stato annesso nel 1776) e che fu condizionato anche dal conflitto di interessi fra gruppi sociali contrapposti, si risolse nel 1996 con il riconoscimento ufficiale, da parte della Regione Toscana, del Bosco di Falciano come "demanio civico della popolazione di Falciano-Catenaia, gestito autonomamente dall'ASBUC", che si era costituita nel 1985. L'ASBUC di Falciano, che rappresenta la comunità degli abitanti, non potendo documentare l'originario dominio, si è dovuta accontentare di gestire una piccola estensione di 118 ettari di bosco e pascoli (in località chiamata Prati della Regina con area boschiva circostante), dalla quale ricava degli introiti che reimpiega per finanziare iniziative a vantaggio della comunità e per tutelare il bene comune nel presente e nel futuro (prati falciati, taglio regolare del bosco secondo un piano decennale). Gli autori riportano le parole di Donella

⁴² Cfr. *Territorio Montano, Domini Collettivi e Usi Civici*, in www.regione.umbria.it/agricoltura/territori-montano.

⁴³ Si veda www.regione.umbria.it >Cartografia dei domini collettivi.

⁴⁴ Per un approccio "di carattere prettamente storico nel senso più ampio" (così nella *Presentazione* di G.V. Parigino) alla questione beni comuni in Toscana, si veda G.V. PARIGINO (a cura di), *BENI COMUNI E STRUTTURE DELLA PROPRIETÀ. DINAMICHE E CONFLITTI IN AREA TOSCANA FRA BASSO MEDIOEVO ED ETÀ CONTEMPORANEA*, Associazione di Studi Storici Elio Conti-Firenze, Città di Castello (PG), 2017.

⁴⁵ Si veda <http://www.regione.toscana.it/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico>, Allegato G. Il testo del 2015 è stato aggiornato al 2019.

⁴⁶ C. CHIOSTRI, *I beni civici in Toscana: finalità e obiettivi della proposta di legge regionale* (Relazione), Quaderni dei georgofili, 2012, p. 39.

⁴⁷ Si veda <http://www.regione.toscana.it/piano-di-indirizzo-territoriale>, cit.

⁴⁸ I. BIAGIANTI, M. MARENGO, *Le terre comuni dell'Alpe di Catenaia: il caso di Falciano*, in G.V. PARIGINO (a cura di), *BENI COMUNI E STRUTTURE DELLA PROPRIETÀ. DINAMICHE E CONFLITTI IN AREA TOSCANA*, cit., p. 325 e ss.

Daveri, presidente dell'ASBUC di Falciano-Catenaia: <<tutti insieme a Falciano abbiamo una cosa che non ha solo un valore economico, è anche la testimonianza delle nostre tradizioni>>⁴⁹, che vengono "rinverdite" ogni anno con l'organizzazione nel bosco di un pranzo collettivo. Si rafforza in tal modo il ruolo identitario di tali aree e quel grado di coesione sociale che stimola comportamenti solidali e virtuosi. L'ASBUC è amministrata da un Comitato di gestione, costituito da 5 membri, eletti da tutti i residenti della frazione di Falciano. Ai 5 eletti con regolare suffragio spetta il compito di nominare al proprio interno un Presidente.

La terra intesa come luogo di vita e di produzione, dopo le brevi esperienze degli anni '70, è tornata ad attrarre giovani più attenti e sensibili alle conseguenze dei cambiamenti climatici e più inclini a ricercare nuove forme lavorative di supporto all'esistenza, nel quadro di una considerazione del concetto di benessere che non coincida soltanto con il livello di reddito individuale. La qualità della vita è data dalla possibilità di accedere alla cultura, alla sua fruizione, ai valori di base delle relazioni umane, quali la fiducia, l'onestà, il rispetto delle opinioni, la solidarietà, l'ascolto, la collaborazione, la salute dell'ambiente, la giustizia sociale.

In tal senso, le forme di gestione collettiva delle risorse naturali, con il sistema di valori a cui le comunità interessate continuano a far riferimento, possono rappresentare concrete realtà da cui trarre esperienze per l'elaborazione di possibili modelli economici alternativi.

La rinnovata discussione sui beni comuni, lo studio più attento e razionale dei caratteri e del funzionamento delle diverse forme di appropriazione e gestione della terra, la novità dell'intervento legislativo del 2017, il moltiplicarsi di convegni e contributi sull'argomento, possono considerarsi segnali positivi di una progressiva maturazione del riconoscimento dell'importanza del farsi comunità, semplice o complessa, in cui i singoli socializzino soprattutto conoscenze, esperienze di buone pratiche economiche e sociali, conquiste scientifiche e culturali.

GIULIANA PESCA

16/2/2021

⁴⁹ *Ibidem*, Intervento di DONELLA DAVERI, presidente dell'ASBUC di Falciano-Catenaia, durante il seminario didattico internazionale *Gli usi civici: punti di vista ... vicini e lontani*, Arezzo, Dsfuci, 10 giugno 2016, p. 333.